



LEGGE ANTICORRUZIONE (LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190)

Posted on 15 Novembre 2012



Category: [Opere pubbliche](#)

Nella G.U.R.I. del 13 novembre scorso n. 265, è stata pubblicata la legge in oggetto recante "**disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**", la quale è entrata in vigore il 28 novembre prossimo. Qui di seguito, in breve, le disposizioni più interessanti per le imprese operanti nel settore dei contratti pubblici. Alleghiamo, altresì, un commento più esteso della normativa.

White list (art. 1 commi 52 e segg.)

Per l'efficacia dei controlli antimafia, è prevista l'istituzione presso ogni Prefettura di un elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei settori specificatamente indicati come maggiormente a rischio (c.d. "white list").

Viene, inoltre, precisato che l'iscrizione negli elenchi della Prefettura della Provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La Prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei rischi di infiltrazione e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. E', altresì, previsto che l'indicazione delle attività può essere aggiornata, entro il 31 dicembre di ogni anno, con apposito decreto ministeriale, da adottarsi previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Infine, è rimandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, su proposta di alcuni Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, la definizione delle modalità per l'istituzione e l'aggiornamento del suddetto elenco nonché per l'attività di verifica.

Arbitrato (art. 1 commi 18 e segg.)

Modificata la disciplina dell'arbitrato di cui all'art. 241 del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti), prevedendo che il deferimento allo stesso è subordinato alla previa autorizzazione dell'organo di governo dell'amministrazione, pena la nullità dell'inclusione. E', inoltre, circoscritta la scelta dell'arbitro che nelle controversie tra pubbliche amministrazioni deve essere esclusivamente un dirigente pubblico, mentre nelle controversie in cui è parte un privato l'arbitro è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. In tale ultimo caso, qualora alla P.A. non risulti possibile nominare un dirigente pubblico, la nomina è disposta con provvedimento motivato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006. Al riguardo, viene, inoltre, introdotto il divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato e per i componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipazione a collegi arbitrali o di assunzione di incarico di arbitro unico.

Integrazione cause di risoluzione del contratto (art. 1 comma 58)

E' introdotta una ulteriore modifica al D.Lgs 163/2006, in materia di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dall'attestazione di qualificazione di cui all'art. 135. Al riguardo, viene integrato il catalogo dei reati alla cui condanna consegue, per l'appaltatore, la risoluzione del contratto stipulato con una pubblica amministrazione prevedendo, tra l'altro, i reati di peculato (art.

316 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 319, 319-ter, 319-quater).

Trasparenza della P.A. (art. 1 commi 15 e segg.)

E' previsto - nell'ambito delle misure volte alla trasparenza dell'attività amministrativa - l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sui siti istituzionali i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Altresì, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, un decreto legislativo per il riordino della disciplina inerente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o la integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, nel rispetto di principi e criteri direttivi specificatamente indicati.

Protocolli di legalità (art. 1 comma 17)

Si dispone che le stazioni appaltanti possano prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità, costituisca causa di esclusione dalla gara.

Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, viene previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nei propri siti istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica sul proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Autorità trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le suddette informazioni in formato digitale standard aperto.

Modifiche alla L. 241/1990 (art. 1 comma 38)

Sono introdotte modifiche alla L. 241/1990 (Codice del procedimento amministrativo) in materia di conclusione del procedimento, prevedendo che le pubbliche amministrazioni se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Viene, inoltre, disciplinata l'ipotesi del conflitto di interessi disponendo che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Traffico di influenze illecite (art. 1 comma 75 lett. R)

Nell'ambito delle disposizioni di modifica al Codice Penale, nella parte relativa ai reati contro la pubblica amministrazione, viene riformulato il nuovo delitto di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis). Al riguardo, è previsto che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter (corruzione), sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Corruzione tra privati (art. 1 comma 76)

Con riguardo alla riformulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 del Codice Civile (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) ora denominata "Corruzione tra privati" e riferita alle infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari, è precisato che si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Resta confermato l'adeguamento della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, di cui al D.Lgs 231/2001, con le nuove fattispecie criminose introdotte dal provvedimento e relative alla "corruzione tra privati" nonché alla "induzione indebita a dare o promettere utilità".

Ci riserviamo di redigere un commento più approfondito nei prossimi giorni.

Allegata legge n. 190/2012

Allegato:

 [Legge 6 11 2012 n 190 Anticorruzione.pdf](#)

 [Commento ANCE \(dicembre 2012\).pdf](#)

